CONVENZIONE PER IL RINNOVO DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO PER LA RICERCA SULL'INFLUENZA E LE ALTRE INFEZIONI TRASMISSIBILI (C.I.R.I.-I.T.)

TRA

L'Università degli studi di Genova, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Federico DELFINO, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del consiglio di amministrazione in data 27.5.2020

 \mathbf{E}

L'Università degli studi di Milano La Statale, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Elio FRANZINI, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del senato accademico in data 9.11.2021.

L'Università degli studi di Trieste, rappresentata dal rettore protempore prof. Roberto DI LENARDA, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del consiglio di amministrazione in data 29.5.2020.

L'Università di Siena, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Francesco FRATI, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del consiglio di amministrazione in data 25.9.2020.

PREMESSO CHE

- il Centro Interuniversitario per la Ricerca sull'Influenza e le altre infezioni trasmissibili (C.I.R.I.-I.T.) rappresenta un elemento di riferimento fondamentale, a livello nazionale, per la ricerca, la

- sorveglianza e il controllo dell'influenza e delle malattie trasmissibili soprattutto quelle prevenibili mediante vaccinazione;
- in data 17.04.2020 è terminata la durata quinquennale della convenzione repertorio n. 1842 del 2.5.2016;
- il consiglio scientifico di C.I.R.I.-I.T., con delibera del 21.5.2019, ha approvato la proposta di rinnovo del centro e il relativo schema di convenzione;
- Infezioni Trasmissibili (C.I.R.I.-I.T.) continuerà a promuovere progetti pilota per la sorveglianza e il controllo delle infezioni trasmissibili; attività di ricerca, sorveglianza e controllo nel campo dell'influenza e altre infezioni respiratorie; studi di efficacia sul campo dei vaccini, con particolare attenzione a quelli antinfluenzali; nonché attività di sorveglianza postmarketing sulla sicurezza e tollerabilità dei preparati vaccinali, in linea con quanto raccomandato dagli Enti Regolatori Europei e implementazione dei progetti di Health Technologies Assessment.
- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 del DPR 11.7.1980, n. 382 e dello Statuto dell'Università degli studi di Genova, sede amministrativa del centro, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Rinnovo

1. Tra le Università indicate in epigrafe è rinnovato il centro interuniversitario "Centro Interuniversitario per la Ricerca sull'Influenza e le altre Infezioni Trasmissibili" (CIRI-IT), nel seguito indicato col termine di "centro", regolato dai seguenti articoli.

2. Sono promotori del centro e suoi iniziali aderenti i docenti delle Università convenzionate riportati nell'allegato A [elenco suddiviso per Università, con qualifica e dipartimento di afferenza di ciascun aderente]

Art. 2 – Finalità del centro

1. Il centro prosegue le attività, che, sin dalla sua istituzione, sono indirizzate a compiti esclusivi di ricerca e collaborazione scientifica nel campo della sorveglianza e controllo dell'influenza, delle altre malattie respiratorie acute e di altre patologie ad eziologia virale e batterica.

In particolare:

- promuove, a livello nazionale e internazionale, ricerche sull'influenza, le altre malattie virali e infezioni trasmissibili con particolare riguardo all'eziologia, epidemiologia e prevenzione;
- svolge indagini rivolte all'isolamento dei virus influenzali che circolano nella popolazione umana (ed eventualmente animale) e all'individuazione delle loro caratteristiche antigeniche e genetiche;
- programma, organizza e gestisce reti interregionali di sorveglianza clinico-epidemiologica, finalizzate a valutare l'impatto sanitario ed economico dell'influenza e delle malattie respiratorie acute nella popolazione in generale e in gruppi di popolazione, al fine di analizzare, ed elaborare scientificamente i dati e i risultati raccolti, quale utile ausilio alla sanità pubblica;
- programma e coordina studi interventistici e studi osservazionali finalizzati a valutare l'efficacia ovvero l'effectiveness di vaccini e di farmaci anti-virali specifici;

- coordina progetti di modellistica matematica ed *Health Technologies*Assesment, nell'ambito della prevenzione vaccinale;
- promuove il dibattito scientifico e le relative pubblicazioni, e offre adeguato supporto alla didattica in materia;
- promuove attività formative quali convegni, congressi e simposi, su tematiche correlate alle malattie trasmissibili per la formazione continua degli operatori sanitari e del personale dei laboratori di ricerca;
- istituisce premi o assegni di ricerca per il raggiungimento degli scopi del centro, nel rispetto della normativa vigente, purché i finanziamenti siano specificamente destinati a tale scopo dal finanziatore;
- contribuisce alla stesura di linee guida sulla diagnosi, prevenzione e trattamento delle malattie trasmissibili;
- promuove lo sviluppo e l'implementazione di un sistema per l'analisi di dati clinico-epidemiologici, diagnostico-laboratoristici raccolti durante i progetti di ricerca, tramite metodiche statistiche tipiche dei "Big Data";
- collabora a livello nazionale con Società Scientifiche ed enti di ricerca che contribuiscono alla raccolta dati (Istituto Superiore di Sanità [ISS], Società Italiana di Igiene Medicina Preventiva e Sanità Pubblica [SITI], Società Italiana di Medicina Generale [SIMG], Federazione Italiana Medici di Medicina Generale [FIMMG], Federazione Italiana Medici Pediatri [FIMP], etc.) e fornisce un supporto scientifico e conoscitivo ai vari Servizi Sanitari Regionali interessati;
- si inserisce nei sistemi di sorveglianza europei coordinati

- dall'Organizzazione Mondiale della Sanità;
- gestisce ed aggiorna il sito web CIRINET;
- favorisce il trasferimento tecnologico verso le imprese, attraverso l'elaborazione di progetti di ricerca e sviluppo congiunti e mediante appositi contratti.

Art. 3 – Sede del centro

- 1. Il centro ha sede, ai soli fini amministrativi, presso l'Università degli studi di Genova Dipartimento di Scienze della Salute (DISSAL) Via Antonio Pastore 1 16132 Genova, che si è reso a ciò disponibile, cui afferiscono professori e ricercatori aderenti al centro. Il DISSAL supporta la gestione amministrativa e contabile del centro con le risorse umane e strumentali in dotazione.
- 2. La sede amministrativa può essere variata previo accordo di tutte le Università convenzionate.
- 3. Le attività del centro si svolgono presso le sedi delle Università convenzionate, secondo i programmi approvati dal consiglio scientifico, avvalendosi a tale scopo delle attrezzature e del personale dei dipartimenti cui afferiscono gli aderenti al centro, previo accordo con i medesimi.
- 4. Il Rettore dell'Università degli studi di Genova, sede amministrativa del centro, ha la rappresentanza legale del centro per gli atti inibiti al direttore del centro nei limiti di quanto disposto dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo genovese.

Art. 4 – Personale aderente al centro e collaboratori. Adesioni e ritiri

- 1. Al centro possono aderire professori e ricercatori appartenenti alle Università convenzionate, che svolgono ricerca scientifica nei settori di interesse del centro, previo parere favorevole del consiglio del dipartimento cui afferiscono. La domanda di adesione è inoltrata al direttore e da questi trasmessa al consiglio scientifico, il quale ne delibera l'accettazione. Dell'accoglimento di tali domande dovrà essere data tempestiva comunicazione ai rettori delle Università di appartenenza dei richiedenti.
- 2. L'eventuale collaborazione di personale universitario tecnicoamministrativo e di assegnisti di ricerca, necessaria allo svolgimento dei programmi di ricerca, è disposta dal consiglio scientifico, acquisito il consenso dell'interessato e previa delibera favorevole della struttura di appartenenza del personale stesso.
- 3. Possono collaborare alle attività del centro, previa delibera della rispettiva struttura di appartenenza e del consiglio scientifico, assegnisti di ricerca, borsisti, specializzandi, dottorandi di ricerca, ricercatori, docenti e altro personale di enti di ricerca e/o strutture pubbliche o private, nel rispetto della vigente normativa.
- 4. Qualora il centro si avvalga dell'opera di personale esterno alle Università convenzionate, il direttore è tenuto a far contrarre idonee polizze assicurative, secondo quanto previsto dall'art. 18.
- 5. I professori e ricercatori che non intendono più aderire al centro presentano al direttore, a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), dichiarazione di ritiro dell'adesione. Il direttore sottopone la richiesta al consiglio scientifico per la relativa

presa d'atto e le conseguenti deliberazioni, ivi inclusa la destinazione di eventuali contratti e finanziamenti di cui sia titolare il docente.

Qualora il ritiro dell'adesione di un professore o ricercatore, unico aderente di un Ateneo, comporti il recesso dell'Ateneo stesso, si applica l'art. 12, commi 3 e 4, della presente convenzione.

Art. 5 – Organi del centro

- 1. Sono organi del centro:
- a) il consiglio scientifico;
- b) il direttore.

Art. 6 – Consiglio scientifico

- 1. Il consiglio scientifico è l'organo di indirizzo, di programmazione e di deliberazione delle attività del centro.
- 2. Il consiglio scientifico è composto dagli aderenti al centro.
- 3. Il consiglio scientifico resta in carica per la durata della presente convenzione.
- 4. Il consiglio scientifico esercita le seguenti attribuzioni:
- a) elegge al proprio interno il direttore;
- approva il programma triennale di sviluppo del centro, definendo le linee di indirizzo e traducendole in appositi programmi di ricerca, e delibera, su proposta del direttore, il piano annuale di attività del centro, anche per quanto attiene i correlati profili economici e finanziari;
- c) approva la relazione annuale sulle attività svolte, predisposta dal direttore sulla base della documentazione relativa all'attività scientifica prodotta dai responsabili delle attività di ricerca;

- d) approva, per quanto di competenza, i documenti contabili piano economico-finanziario, con dettaglio di costi, ricavi e investimenti, e situazione consuntiva correlati alla programmazione e alla rendicontazione, predisposti dal responsabile amministrativo del dipartimento di supporto amministrativo-contabile, e allocati con idoneo titolo all'interno del *budget* economico e degli investimenti del dipartimento di supporto amministrativo-contabile. Autorizza le spese entro i limiti fissati dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e svolge i compiti in esso previsti;
- e) approva i contratti di ricerca e le convenzioni con soggetti pubblici o privati negli ambiti di pertinenza del centro, nel rispetto del pertinente regolamento dell'Università degli studi di Genova, le richieste di finanziamento e gli accordi con i dipartimenti per la definizione e l'utilizzo delle risorse dipartimentali necessarie all'implementazione dei progetti;
- f) delibera gli indirizzi per l'amministrazione dei fondi del centro e dispone sulla utilizzazione delle attrezzature acquistate dal centro o al medesimo concesse in uso, nel rispetto delle disposizioni del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università sede amministrativa del centro;
- g) delibera sulle richieste di nuove adesioni al centro e prende atto delle dichiarazioni di recesso di Atenei e di ritiro di adesione di docenti;
- h) approva l'eventuale regolamento di funzionamento del centro per

- gli aspetti non disciplinati dalla presente convenzione, nel rispetto delle norme vigenti;
- i) approva la proposta di rinnovo del centro per il sessennio successivo, da sottoporre alla deliberazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati;
- j) approva la proposta di scioglimento anticipato del centro, da sottoporre alla deliberazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati;
- k) delibera su altri argomenti sottoposti al suo esame dal direttore o da almeno un quinto dei membri del consiglio.
- 5. Il consiglio scientifico è convocato dal direttore in seduta ordinaria di norma ogni quattro mesi. Esso si riunisce in seduta straordinaria per iniziativa del direttore o quando ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei membri del consiglio. In caso di impedimento o assenza del direttore, il consiglio è convocato e presieduto dal vicedirettore o, se questi non è stato nominato, dal decano. Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in videoconferenza e comunque attraverso modalità che consentano l'identificazione certa dei partecipanti e un'effettiva interazione tra i componenti del consiglio scientifico.
- 6. La convocazione è fatta dal direttore per iscritto almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza, il consiglio può essere convocato con almeno 24 ore di preavviso, con mezzi adeguati alle circostanze.

- 7. Il direttore è tenuto a inserire all'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta per iscritto da almeno un quinto dei membri del consiglio, dandone comunicazione ai suoi componenti con un preavviso di almeno 24 ore.
- 8. Per la validità delle sedute è necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta degli aventi diritto, escludendo dal computo gli assenti giustificati; le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del direttore o, in sua mancanza, di chi presiede la seduta.
- 9. Il responsabile amministrativo del dipartimento di supporto amministrativo-contabile del centro svolge, di norma, le funzioni di segretario verbalizzante.

Art. 7 – Il Direttore

- 1. Il direttore del centro rappresenta il centro.
- 2. Il direttore del centro è eletto dal consiglio scientifico tra i professori e i ricercatori di ruolo facenti parte del consiglio stesso. La votazione è valida se vi ha preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. È eletto colui che riporta il maggior numero di voti.
- 3. Il direttore dura in carica un triennio rinnovabile.
- 4. Al termine del mandato e nei casi in cui il direttore si dimetta o cessi di far parte del centro o sia impedito all'esercizio delle sue funzioni per un periodo superiore a sei mesi, il decano provvede a indire nuove elezioni, da svolgersi entro 2 mesi, svolgendo le attività di ordinaria amministrazione qualora non sia stato nominato un

vicedirettore.

- 5. Il direttore svolge le seguenti funzioni:
- a) convoca e presiede il consiglio scientifico e cura l'esecuzione delle relative delibere;
- b) vigila sull'osservanza della convenzione e della normativa vigente;
- c) sottopone all'approvazione del consiglio scientifico il programma triennale di sviluppo, il piano annuale di attività, i documenti contabili piano economico finanziario con dettaglio di costi, ricavi e investimenti e situazione consuntiva, e la relazione scientifica consuntiva annuale del centro;
- d) svolge i compiti previsti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo sede amministrativa e stipula, insieme al responsabile scientifico, i contratti attivi;
- e) garantisce agli aderenti e ai collaboratori la disponibilità dei beni e dei servizi necessari allo svolgimento delle attività istituzionali del centro;
- f) designa fra i componenti del consiglio scientifico, professori e docenti di ruolo, il vicedirettore, che lo sostituisce in caso di assenza o temporaneo impedimento;
- g) designa per ogni Ateneo convenzionato un responsabile docente, su indicazione degli aderenti dell'Ateneo stesso.
- h) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalla normativa vigente.

Art. 8 – Gestione amministrativa e finanziamenti

1. Il centro non ha autonomia amministrativa e gestionale e

patrimoniale ed è privo di un proprio budget economico e degli investimenti. Il centro ha autonomia negoziale. Esso non dispone di organico e non ha dotazione (quota di fondo di finanziamento ordinario) e opera mediante risorse finanziarie provenienti dallo svolgimento della propria attività, anche di fund raising e di valorizzazione e sfruttamento commerciale dei diritti di proprietà intellettuale e industriale, attraverso la partecipazione – per il tramite dell'Università sede amministrativa - a spin off accademici e a imprese a innovativo elevato contenuto e tecnologico (startub). eventualmente, mediante finanziamenti erogati dalle Università convenzionate, dai Ministeri o da enti pubblici o privati, finalizzati al raggiungimento dei propri obiettivi.

- 2. I fondi assegnati al centro in forma indivisa e relativi a iniziative comuni affluiscono all'Università sede amministrativa, con vincolo di destinazione al centro, e sono gestiti secondo le disposizioni del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità della sede amministrativa.
- 3. I finanziamenti, su proposta o con il consenso del consiglio scientifico del centro, possono essere versati alle singole Università convenzionate e gestiti direttamente dalle stesse, con destinazione vincolata a favore delle attività di ricerca del centro, secondo le disposizioni dei relativi regolamenti per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
- 4. Le attività effettuate in virtù di contratti e convenzioni stipulati con enti pubblici e privati sono svolte secondo quanto previsto dal

regolamento dell'Ateneo sede amministrativa del centro.

La gestione amministrativo-contabile del centro si informa, oltre che alle previsioni della L. n. 240/2010, del d.lgs. 27.1.2012, n. 18 e degli altri decreti legislativi attuativi in tema di contabilità economico-patrimoniale, analitica e di bilancio unico, ai principi di equilibrio finanziario, di stabilità e sostenibilità economiche. Il centro non può contrarre mutui e prestiti. Il centro non assume obbligazioni per conto di singoli partecipanti né li rappresenta. Poiché il centro agisce in nome e per proprio conto, gli Atenei aderenti al centro non si assumono sue obbligazioni né obbligazioni per suo conto.

Art. 9 – Gestione patrimoniale

- 1. Il centro non ha autonomia patrimoniale. I beni acquistati dal centro o al medesimo concessi in uso sono inventariati o registrati dal dipartimento (di supporto amministrativo—contabile, se il costo del bene grava su fondi gestiti in forma indivisa; dipartimento di altro Ateneo se il costo grava su fondi gestiti in forma divisa) che ne ha gestito il procedimento di acquisizione, con l'indicazione della sede di allocazione fisica, secondo le disposizioni della legge n. 240/2010 e dei decreti legislativi attuativi in tema di contabilità economico-patrimoniale e bilancio unico, nonché del pertinente regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.
- 2. Il consegnatario dei beni inventariati del dipartimento di supportoamministrativo-contabile del centro è anche consegnatario e responsabile della custodia dei beni inventariati acquisiti dal centro o al medesimo concessi in uso. Per i beni inventariati allocati presso le

Università convenzionate è responsabile, in qualità di affidatario e in solido con la suddetta figura, anche il responsabile docente dell'Ateneo convenzionato di cui all'art. 7, comma 5, lett. g).

3. In sede di scioglimento, anche anticipato, del centro o di recesso di Atenei, il consiglio scientifico propone alla deliberazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati la destinazione dei beni acquisiti dal centro, tenendo conto delle esigenze della ricerca scientifica e della sede presso cui i singoli beni sono utilizzati.

Art. 10 – Obblighi informativi

1. Annualmente, dopo l'approvazione del bilancio di esercizio dell'Università degli studi di Genova, il dipartimento di supporto amministrativo-contabile, sede amministrativa del centro, trasmette agli altri Atenei aderenti un rapporto in forma abbreviata sulla relativa situazione economico-patrimoniale, corredato da una relazione sintetica sull'attività scientifica svolta dal centro, predisposta dal relativo direttore.

Art. 11 – Valutazione periodica

- 1. L'attività svolta nel centro da un aderente dell'Ateneo è riferita, ai fini di valutazione del docente, al dipartimento di relativa afferenza secondo la normativa vigente.
- 2. Il centro è soggetto a una valutazione periodica, di natura scientifica ed economica, da parte degli Atenei convenzionati, anche con revisori esterni, con cadenza almeno triennale, al fine della relativa prosecuzione.

Art. 12 – Durata, recesso e rinnovo

- 1. La presente convenzione, stipulata in modalità elettronica con firma digitale ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale (CAD), è repertoriata e ha validità di sei anni a decorrere dal 18.4.2020 (giorno successivo alla data di scadenza della precedente convenzione) fino al 17.4.2026. È, pertanto, convalidata l'attività, sintetizzata nell'Allegato B, svolta dal centro a decorrere dal 18.4.2020, nelle more della stipula della presente convenzione. La presente convenzione è rinnovabile con accordo scritto tra le parti approvato dai competenti organi accademici, previa valutazione dell'attività scientifica svolta dal centro nel sessennio, su proposta del consiglio scientifico.
- 2. Ciascuna Università contraente può recedere dalla convenzione, dandone comunicazione al direttore del centro tramite raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC) almeno tre mesi prima della fine dell'esercizio finanziario.
- 3. L'Università recedente è comunque responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il centro e verso terzi, che risultino pendenti al momento della ricezione della comunicazione di recesso.
- 4. Il direttore sottopone la dichiarazione di recesso alla presa d'atto del consiglio scientifico. Il recesso ha comunque efficacia dalla data di avvenuto assolvimento delle obbligazioni in corso di cui al comma 3.
- 5. In caso di recesso, le attrezzature del centro acquisite con risorse di cui gli Atenei convenzionati dispongono nel centro ed eventuali fondi residui saranno attribuiti secondo le deliberazioni degli organi di governo degli Atenei convenzionati, su proposta del consiglio

scientifico.

Art. 13 – Scioglimento del centro

- 1. Il centro si scioglie:
- a) per scadenza del termine della convenzione;
- b) anticipatamente per il conseguimento delle sue finalità, accertato e valutato dal consiglio scientifico;
- c) anticipatamente, su proposta del consiglio scientifico;
- d) anticipatamente, per il venir meno della pluralità degli Atenei aderenti (riduzione a uno degli Atenei interessati);
- e) anticipatamente, per sopravvenuti impedimenti di funzionamento, dovuti a gravi e persistenti motivi.
- 2. Lo scioglimento anticipato per le cause di cui alle lettere b), c) ed
- e) è deliberato dagli organi di governo degli Atenei convenzionati, su proposta del consiglio scientifico del centro, approvata col voto favorevole della maggioranza assoluta dei relativi componenti.

Lo scioglimento anticipato per la causa di cui alla lettera d) è accertato unilateralmente dall'Ateneo sede amministrativa e formalizzato con deliberazione dei relativi organi di governo e successivo provvedimento del relativo rettore.

Lo scioglimento anticipato per la causa di cui alla lettera e) può essere, altresì, disposto unilateralmente, previa verifica della sussistenza dei presupposti, con deliberazione degli organi di governo dell'Ateneo sede amministrativa e successivo provvedimento del relativo rettore.

3. Nessun nuovo impegno o nuovo contratto potrà essere assunto dopo la proposta del consiglio scientifico di scioglimento del centro

- o dopo la delibera degli organi di governo dell'Ateneo sede amministrativa che ha accertato e formalizzato oppure disposto lo scioglimento del centro e l'avvio della relativa liquidazione. Nel periodo di liquidazione sono esclusivamente portate a termine le obbligazioni e le pendenze in corso, disposti il trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali e il passaggio delle consegne.
- 4. Al verificarsi della causa di scioglimento naturale o anticipato del centro il direttore e il responsabile amministrativo rimettono tempestivamente al rettore e al direttore generale della sede amministrativa i risultati della gestione scientifica e amministrativo-contabile del centro. In presenza di obbligazioni o pendenze in corso, esse sono adempiute e portate a termine o ne è definito l'eventuale trasferimento ad altra struttura, con le doverose cautele verso i terzi interessati.
- 5. In caso di scioglimento anticipato, entro sei mesi dalle deliberazioni degli organi di governo degli Atenei convenzionati o dalla data indicata nel decreto rettorale di scioglimento anticipato del centro di cui al comma 2, salvo diverso termine disposto dal provvedimento, dovranno essere portate a termine tutte le procedure di liquidazione della gestione scientifica, tecnica e amministrativa.
- 6. Qualora impegni o contratti verso terzi comportino l'esigenza di concludere la liquidazione in un termine superiore rispetto a quello di cui al comma 5, il consiglio scientifico indica le modalità da osservare per onorare gli impegni o i contratti in atto mediante trasferimento degli stessi a struttura disponibile, con le doverose cautele verso i terzi

interessati.

Art. 14 – Destinazione dei beni in seguito a scioglimento

- 1. In caso di scioglimento del centro i beni concessi in uso al centro sono riconsegnati alla struttura concedente.
- 2. I beni acquisiti dal centro sono ripartiti fra le Università convenzionate con delibere degli organi di governo degli Atenei convenzionati, su proposta del consiglio scientifico, o, ove ricorra il caso, con decreto del rettore della sede amministrativa, sentiti i rettori degli Atenei convenzionati, tenuto conto delle esigenze della ricerca scientifica degli Atenei convenzionati.
- 3. Le risorse finanziarie assegnate in forma indivisa al centro sono ripartite fra le Università aderenti, in proporzione al relativo apporto, con le modalità previste dal comma 2, mentre i fondi assegnati in forma divisa ai vari Atenei confluiscono nel patrimonio degli stessi.

Art. 15 – Diritti di proprietà intellettuale

- 1. Il direttore assicura che sia dato adeguato risalto agli aderenti coinvolti in progetti scientifici collaborativi oggetto delle attività del centro e agli Atenei convenzionati di rispettiva appartenenza sia nelle pubblicazioni scientifiche del centro che nelle relative comunicazioni verso l'esterno (partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione).
- 2. Il consiglio scientifico valuta, sulla base degli effettivi apporti degli Atenei convenzionati, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti

dalla legge agli inventori.

3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie e agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, è riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascun Ateneo aderente. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa è oggetto di specifica pattuizione all'interno di appositi accordi.

Art. 16 – Riservatezza

1. Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al centro e collaboratori, a seguito e in relazione alle attività oggetto del medesimo.

Art. 17 – Sicurezza

- 1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal T.U. sulla sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9.4.2008, n. 81 e s.m.i., il rettore di ciascun Ateneo convenzionato assume, in veste di relativo datore di lavoro, tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei collaboratori del centro ospitati presso la propria sede di competenza.
- 2. Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle Università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolge la sua attività presso le Università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto

legislativo 9.4.2008, n. 81 e s.m.i. sono individuati di intesa fra gli enti convenzionati e le singole università, attraverso specifici accordi. Tali accordi devono essere realizzati prima dell'inizio delle attività previste nella convenzione.

Art. 18 – Coperture assicurative

- 1. Ogni Università contraente dà atto, per quanto di competenza, che il personale universitario, i collaboratori e gli studenti che svolgono attività per il centro presso le Università convenzionate sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
- 2. Ciascuna Università contraente, per quanto di propria competenza, si impegna, altresì, a integrare le coperture assicurative di cui al comma 1 con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate.

Art. 19 – Trattamento dei dati personali

1. Le Università contraenti si impegnano reciprocamente al trattamento dei dati relativi all'espletamento delle attività del centro in conformità alle misure e agli obblighi imposti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 20 – Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Atenei firmatari della presente convenzione nel corso di durata del centro è competente il giudice ordinario del luogo in cui ha sede legale l'Università sede amministrativa del centro.

Art. 21 – Modifiche alla convenzione

1. Le modifiche alla presente convenzione, ivi incluse le adesioni di altri Atenei al centro, sono deliberate a maggioranza assoluta dal consiglio scientifico e approvate dagli organi di governo delle Università convenzionate. Esse sono formalizzate in appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione.

Art. 22 – Norme transitorie

- 1. Entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione è eletto il Direttore.
- 2. In attesa dell'insediamento del direttore del centro eletto secondo la modalità prevista dall'art. 7 della presente convenzione, il direttore in carica prosegue nell'esercizio delle funzioni.

Art. 23 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non disciplinato nella presente convenzione si applicano, in analogia e ove compatibili, le norme statutarie e regolamentari vigenti presso l'Ateneo sede amministrativa del centro.

Art. 24 – Registrazione e imposta di bollo

1. La presente convenzione, redatta in un unico originale, si compone di n. 8 (6 + 2 -allegati) fogli (28 facciate) e sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'articolo 4, tariffa parte II – atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso - del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

L'imposta di bollo (articolo 2 della tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. n. 642/1972), pari a euro 128,00 (centoventotto), verrà assolta dall'Università sede amministrativa in modo virtuale - giusta

autorizzazione dell'Agenzia delle entrate - Ufficio territoriale di Genova 1 n°0216718 - 29-12-2016 – la quale provvederà al pagamento e deterrà l'originale.

I LEGALI RAPPRESENTANTI DELLE UNIVERSITÀ DI: GENOVA, MILANO LA STATALE, TRIESTE, SIENA

ALLEGATO A

Dipartimento di Scienze della Salute – Università degli studi di

Genova

Professori di I fascia:

Prof. Filippo Ansaldi

Prof. Paolo Durando

Prof. Giancarlo Icardi

Professori di II fascia:

Prof. Andrea Orsi

Prof.ssa Donatella Panatto

Ricercatori:

Dott.ssa Daniela Amicizia

Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute – Università degli studi di Milano La Statale

Professori di I fascia:

Prof.ssa Luisa Romanò

Prof.ssa Elisabetta Tanzi

Professori di II fascia:

Prof.ssa Antonella Amendola

Prof.ssa Elena Pariani

Ricercatori:

Dott. Fabrizio Ernesto Pregliasco

Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute -

Università degli studi di Trieste

Professori di II fascia:

Prof. Pierlanfranco D'Agaro

Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo -

Università di Siena

Professori di I fascia:

Prof. Emanuele Montomoli

<u>Professori di II fascia</u>:

Prof. Giacomo Lazzeri

Prof.ssa Stefania Rossi

Ricercatori:

Dott.ssa Ilaria Manini

Dott.ssa Claudia Maria Trombetta

ALLEGATO B

ATTIVITA' 2020/2021 CONVALIDATE

ANNO 2020

Stipulati n. 6 contratti

- 1)Università Cattolica del Sacro Cuore "Sviluppo di un report HTA, e di tre modelli farmacoeconomici per FLUZONE®" Responsabile Prof. Andrea Orsi
- **2)IQVIA RDS Switzerland Sarl -** Enhanced Passive Safety Surveillance of Seqirus Seasonal Trivalent and Quadrivalent Influenza Vaccines Prof.ssa Donatella Panatto
- **3)Seegene Inc. -** Studio multicentrico e multinazionale per il rilevamento di SARS-CoV2 e/o altri virus respiratori in pazienti con sintomatologia respiratoria (progetto OVERCOMM) Responsabile Prof. Giancarlo Icardi
- **4)Technogenetics srl -** Validazione clinica dei saggi TGS COVID-19 IGG, TGS COVID-19 IGM Technogenetics per la rilevazione di anticorpi di classe IgG e IgM diretti contro SARS-CoV-2 Responsabile Prof. Giancarlo Icardi
- 5)Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana FISABIO Protocol for case control study to measure type/brand-specific seasonal influenza vaccine effectiveness in preventing hospitalizations for laboratory-confirmed influenza in Italy, season 2020/2021 Responsabile Prof. Giancarlo Icardi
- 6)Bosch Healthcare Solutions GmbH Vivalytic SARS CoV2

Pooling Study - Responsabile Prof. Giancarlo Icardi

Concessi n. 2 contributi a supporto di progetti di ricerca

1)MSD Italia srl - Evaluation of pneumococcal carriage in a population with very high and long-lasting pneumococcal conjugate vaccine coverage in children" MISP#58272 - Responsabile Prof. Giancarlo Icardi

2)Sanofi srl - Adesione alla vaccinazione dTpa nella popolazione adulta/anziana in Italia. Survey in una rete di medici di medicina generale in 10 Regioni italiane – Responsabili Prof. Giancarlo Icardi e Prof.ssa Donatella Panatto

ANNO 2021

Stipulati n. 8 contratti

- 1)Technogenetics srl Validazione clinica dei test rapidi distribuiti da Technogenetics per la rilevazione dell'antigene del virusSARS-CoV-2 -Responsabile Prof. Giancarlo Icardi
- **2)Arrow Diagnostics srl -** pogetto AD4SEQ HIV 1 Solution V2 per l'analisi comparativa di n 50 campioni positivi al fine di valutare le prestazioni del" test Arrow Responsabile Prof. Giancarlo Icardi
- 3)Seqirus srl (convenzione quadro) Sviluppo e implementazione di progetti di ricerca nel campo della Sanità Pubblica Responsabile Prof. Giancarlo Icardi. Nell'ambito della suddetta convenzione sono stati stipulati due incarichi:
- 1)Osservatorio longitudinale sulla propensione alla vaccinazione antinfluenzale tra gli italiani - Supporto allo sviluppo del questionario, del piano di elaborazione dei dati, dell'analisi statistica e interpretazione dei

- risultati. Contributo alla revisione della letteratura scientifica e predisposizione del report finale
- 2) Osservatorio longitudinale sulla propensione alla vaccinazione antinfluenzale tra gli italiani Supporto allo sviluppo del questionario, del piano di elaborazione dei dati, dell'analisi statistica e interpretazione dei risultati. Contributo alla revisione della letteratura scientifica e predisposizione del report finale
- **4)Prima Lab SA -** Supporto alla validazione dei dispositivi diagnostici in vitro (IVD) della ditta PRIMA, aventi come nome PRIMA COVID-19 Antigen Rapid Test e PRIMA COVID-19 Spike IgG Rapid Test, attraverso l'uso di campioni biologici di origine umana di differente matrice titolati attraverso il metodo di riferimento del Centro coinvolto Responsabile Prof. Giancarlo Icardi
- **5)Seqirus srl -** Short-time effect of the 2020/21 quadrivalent influenza vaccination on the RT-qPCR-confirmed SARS-CoV-2 incidence in healthcare workers: a retrospective cohort study Responsabile Prof. Giancarlo Icardi
- **6)Sanofi Pasteur SA -** Antibody response against heterogeneous circulating influenza virus strains elicited by high dose and standard dose vaccines (Code: QHD00025) Responsabile Prof. Giancarlo Icardi
- 7)Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana FISABIO Protocol for case control study to measure type/brand-specific seasonal influenza vaccine effectiveness in preventing hospitalizations for laboratory-confirmed influenza in Italy, season 2021/2022 Responsabile Prof.

Giancarlo Icardi

8)P95 CVBA - Brand-specific COVID-19 Vaccine effectivness against severe COVID-19 disease in Europe - Responsabile Prof. Giancarlo Icardi

Sono state svolte tutte le funzioni amministrativo/contabili necessarie per portare avanti le attività previste dai contratti/contributi elencati
